



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 69 Settoriale del 13/04/2026

Numero 308 Reg. Generale del 13/04/2026

OGGETTO: ART. 71 COMMA 1 DEL D.L. N. 112 DEL 25.6.2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 06.08.2008 E ARTT. 33, COMMA 6 E 36 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. DECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO. PERIODO MARZO 2026.

L'anno 2026 il giorno 13 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 71 comma 1 del Decreto Legge n. 112 /2008 , convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, il quale prevede : “ *Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa* “ .

Visto l'art. Art. 36, c. 11 del CCNL Comparto FUNZIONI LOCALI sottoscritto in data 23.02.2026, che dispone: *11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall'undicesimo giorno di malattia nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL 16.11.2022, nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa;*

Dato atto che in merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante , L'art. 71 del DL. n. 112/08 stabilisce espressamente che è fatto salvo dai tagli alle assenze per malattia “*il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore*”. Il dipartimento della funzione Pubblica con parere 53/2008 ha affermato che il rinvio automatico alle previsioni contrattualistiche più favorevoli, compresa l'esenzione dalla visita fiscale, non riguarda soltanto i giorni di ricovero ospedaliero “....comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post- ricovero... .

Visto, a tal proposito, l' art. 36, del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024 che recita al comma 12: *Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e prericovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza;*

Dato atto che non è prevista – tra le altre - la decurtazione di cui al decreto legge n. 112 del 2008 convertito

nella legge 133/08, all'art.71 comma 1 anche : assenze derivanti da infortunio sul lavoro; le assenze per malattia dovuta a causa di servizio se le suddette fattispecie saranno attestate in modo preciso dalla certificazione medica. Nella certificazione medica dovrà essere chiaramente precisato che trattasi di assenza per malattia connessa alla specifica situazione.

Visto altresì l'art. 33, c. 6 del sopra citato CCNL , che disciplina le assenze le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, come introdotte dall'art. 55- septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; detti specifici permessi sono assimilati alle assenze per malattie ed in particolare nel comma 6 dell'art. 33 è contenuta la previsione secondo la quale: "Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia".

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico accessorio dei dipendenti ai fini della trattenuta per i primi dieci giorni di assenza per malattia, nonché per i giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 6, del nuovo CCNL del 23.02.2026;

Visto il parere n. 795-21C7 con il quale l'ARAN ha precisato, fra l'altro, le voci del trattamento accessorio;

Visto l'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che dettaglia le voci retributive del "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Funzioni locali ;

Tenuto presente che i **risparmi di spesa** conseguenti all'attuazione della norma stessa costituiscono economie di bilancio;

Evidenziato che l'ufficio del personale – trattamento giuridico ha verificato, tramite il rilevatore delle presenze, le assenze del personale dovute per malattie che non rientrano in una delle fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Ha quindi predisposto il prospetto con riferimento al periodo **marzo 2026** riportante i numeri di matricola dei dipendenti interessati (in ogni caso non allegati in quanto contenenti dati sensibili);

Ritenuto che occorra procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza di ogni periodo;

Visti i CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 23.02.2026;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali approvato con decreto legislativo 267/2000;

Visto il Decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legge n.112 del 25/06/2008 convertito in legge in data 06/08/2008 n.133;

DETERMINA

1.DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI DISPORRE la decurtazione, in applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nonché degli artt. 33 e 36 del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024, del trattamento accessorio nei confronti dei dipendenti del Comune di Veglie indicati nel prospetto allegato solo all'originale del presente atto e nella misura ivi precisata, non oggetto di pubblicazione in quanto contenente dati sensibili, a titolo di assenze per malattia e permessi giornalieri per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (primi dieci giorni per evento), con riferimento al periodo di marzo 2026;

3.DI DARE ATTO che la somma complessiva da decurtare è pari ad € 53,16;

4.DI DARE ATTO che i risparmi di spesa conseguenti all'attuazione della norma stessa costituiscono economie di bilancio;

5.DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del Settore economico finanziario nonché all'Ufficio personale – trattamento economico, per gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il sottoscritto istruttore amministrativo del settore Affari Legali e Servizi demografici attesta di aver materialmente redatto il presente atto e di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia; attesta altresì che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta e che non sussistono ragioni e/o motivi di incompatibilità potenziale e/o reale. Istruttore amministrativo – Lucia Grosso

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 640

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 15/04/2026 al 30/04/2026
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.